



CAPITOLO I

Generalità

Art. 1 - Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2 - Natura

¹ Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente che comportano anche un finanziamento a livello comunale.

² Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

³ In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

⁴ Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 3 – Campo d'applicazione

¹ Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a. spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;
- b. spese per la salute e odontoiatriche;
- c. spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- d. spese per la partecipazione di bambini e adolescenti a colonie riconosciute sulla base della legge cantonale;
- e. spese per servizi funebri e di sepoltura;
- f. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

^{1bis} Sono per contro escluse spese per prestazioni di lusso.

² Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

³ È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalare ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

Art. 4 - Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6bis;
- b. domicilio o dimora (permesso B o C) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5 - Esclusioni

¹ Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia;
- f. persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni.

² Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese



contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.

Art. 6 - Unità di riferimento e reddito determinante

¹ L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

² Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia.

³ Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazione o fondazioni.

⁴ Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti 10'000 CHF per una persona sola e 20'000 CHF per coppie e famiglie.

⁵ Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti 75'000 CHF per una persona sola e 100'000 CHF per coppie e famiglie.

⁶ Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 6 bis - Limiti di reddito

¹ Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per unità di riferimento:

1 persona: 17'000

2 persone: 25'000

3 persone: 30'000

4 persone: 35'000

5 persone: 40'000

Per ogni persona in più il limite di reddito sale di 4'000 CHF.

² Il Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.

³ La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.

Art. 6 ter - Importi massimi

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di 3'000 CHF per unità di riferimento di 1 persona e di 4'000 CHF per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di 500 CHF.

Art. 7 - Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

Art. 8 - Dotazione del Fondo sociale comunale

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

CAPITOLO II

Prestazioni

Art. 9 - Spese per l'alloggio e deposito di garanzia

¹ Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese per l'alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6 ter.

² Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'Unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.

³ Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con beneficiario, rispettivamente con il locatore.



Art. 10 - Spese per la salute e odontoiatriche

Il contributo per le spese per la salute e odontoiatriche può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6 ter.

Art. 11 - Spese per i servizi funebri e la sepoltura

¹ Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

² Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

³ La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.

⁴ Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

⁵ Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di 4'000 CHF, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.

⁶ Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.

⁷ L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.

Art. 12 - Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

¹ Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

² Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6 ter.

Art. 13 - Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 14 - Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio allegando:

- contratto di affitto o costi ipotecari;
- la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 9);
- ultima notifica di tassazione (calcolo dell'imponibile);
- premio mensile della cassa malattia (per ogni membri dell'economia domestica);
- certificati di rendite o salario (per ogni membro dell'economia domestica);
- estratti conto degli ultimi tre mesi (per ogni membro dell'economia domestica);
- preventivo/i o fattura/e correlati con la richiesta del sussidio;
- breve descrizione del motivo della richiesta.

Art. 15 - Obbligo di informazione

¹ Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

² A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.



Art. 16 - Obbligo del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

Art. 17 - Abusi

¹ La prestazione sarà negata se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.

² Rimane riservata l'azione penale.

³ È riservata l'applicazione dell'art. 328 CCS.

Art. 18 - Restituzione

¹ La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

² Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo 1 anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

³ La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

Art. 19 - Decisione

¹ L'Ufficio Attività sociali presenta il proprio preavviso al Municipio, cui compete la decisione sulla domanda.

² Nei casi urgenti l'Ufficio è autorizzato a concedere aiuti fino all'importo massimo di 300 CHF.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 20 - Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

² Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2020

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 25 febbraio 2021